



**TRIBUNALE DI CAMPOBASSO**  
**VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**n. R.G. 34/2018**

Il giudice, dott.ssa Rosa Napolitano,

decidendo sull'istanza per l'omologa del piano del consumatore presentato da [REDACTED] e [REDACTED] nell'ambito del procedimento n. 34/2018 ha pronunciato ex art. 12 bis e ss. L. 3/2012 il seguente

**DECRETO**

1. In data 07.04.2017 [REDACTED] hanno presentato istanza per la nomina di un professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012 che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire di una delle procedure previste dalla predetta legge.

Con decreto del 13/04/2017 il Presidente f.f. del Tribunale di Campobasso dott.ssa Elena Quaranta ha nominato quale professionista ex art. 15 comma 9 Legge 3/2012 l'avv. Anna Moffa.

In data 18.01.2018 i ricorrenti hanno depositato una proposta di composizione della crisi così sintetizzabile:

- Pagamento integrale delle spese di procedura per € 7.063,49;
- Pagamento nella misura del 50% del creditore UBI Banca, creditore privilegiato con garanzia reale, con una falcidia del 50%;
- Pagamento dei creditori chirografari nella misura del 30%, con una falcidia del 70%;
- Pagamento di Agenzia delle Entrate – Riscossione con una falcidia del 64,30% relativamente alla cartella n. 410, con una falcidia del 36,40% relativamente alla cartella n. 253 e con una falcidia del 100% relativamente alle cartelle n. 229 e 985.

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale da effettuarsi nell'arco di 190 mesi dall'omologa in considerazione *“delle effettive capacità reddituale del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, tenuto conto che la restituzione del mutuo ipotecario attraverso il piano del consumatore terminerà nel 2032 rispetto al piano di ammortamento originariamente contratto dagli istanti che prevedeva il*



suo completamento il 13/3/2039". Si articola in rate mensili costanti di € 524,10 al mese da corrispondere entro la fine di ogni mese, con soddisfazione prioritaria dei creditori prededucibili (spese di procedura), soddisfatti entro 14 mesi dall'omologa del piano, e successiva soddisfazione dei restanti creditori, dapprima i privilegiati (a partire dalla rata n. 14), dipoi i chirografari (a partire dalla rata n. 15).

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i loro beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della loro famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata del professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 Legge 3/2012 contenente:

- a) L'esposizione analitica della situazione economica dei ricorrenti, così sintetizzabile: debiti complessivi per un ammontare pari ad € 212.884,79; totale attività (valore dato dalla somma dei beni mobili ed immobili) per un ammontare pari ad € 74.418,00; totale redditi mensili, derivanti dalle nn. 2 pensioni erogate dall'Inps in favore dei ricorrenti, per un importo pari a circa € 1.400,00 mensili. La relazione evidenzia compiutamente l'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, per il fatto che il reddito mensile dei ricorrenti, complessivamente pari a euro 1.400,00 circa non consente di far fronte alle uscite mensili, così quantificabili: € 1.223,65 per esborsi mensili da rientro debiti assunti (€ 654,24 rata mutuo Ubi Banca; € 369,41 rata finanziamento Compass; € 150,00 rimborso rateale carta di credito \*801; € 60,00 rimborso rateale carta di credito \*601) ed € 847,93 per spese necessarie al sostentamento della famiglia, per come documentate dai ricorrenti (€ 584,93 spese alimentari/abbigliamento/mediche determinate secondo i valori Istat per un nucleo familiare di 2 persone; € 18,34 per assicurazione auto; € 70,29 per spese Fastweb; € 102,54 per spese Eni Gas; € 5,16 per spese tari; € 66,67 per spese di energia elettrica);
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali, rappresentati soprattutto dall'imprevedibile licenziamento del ██████████ il quale, fin dal 2004, era alle dipendenze della M.G. Communication di Giovanni Manocchio s.a.s. e svolgeva attività di impaginato. A far data dal 2004 e sino al 2012, anno del licenziamento, il ██████████, che già era stato riconosciuto invalido al 70% per un intervento all'aorta addominale, cumulava al reddito quale lavoratore dipendente (circa € 1.200



mensili) l'assegno di invalidità. Nel settembre 2012 il [REDACTED] veniva licenziato e, per far fronte alla propria diminuita capacità reddituale, faceva ricorso ad un prestito personale con la Compass per un importo di € 15.000,00. Nonostante gli sforzi profusi nel tentativo di trovare una nuova occupazione, il [REDACTED] non riusciva più a ricollocarsi, ritrovandosi così a vivere della sola pensione di invalidità, alla quale si era nel frattempo aggiunta la pensione della moglie. Tali fonti di reddito non consentivano tuttavia al nucleo familiare di onorare le rate del mutuo contratto con la UBI e del prestito contratto con la Compass, di talchè il [REDACTED] decideva di rinegoziare il prestito personale contratto con Compass nel 2012, sottoscrivendo un secondo prestito di importo superiore. Si veniva così a creare una situazione di palese sovraindebitamento in cui all'iniziale mutuo contratto per l'acquisto della casa si aggiungeva un prestito personale (successivamente rinegoziato) assunto per cercare di onorare gli impegni presi nonostante l'evidente diminuzione di fondi di reddito. Secondo quanto rilevato dal professionista nominato dal tribunale, il mutuo originariamente contratto era *“perfettamente compatibile con il reddito del nucleo familiare... omissis.... I dati confermano che al momento dell'assunzione dell'obbligazione sussisteva una concreta diligenza dei ricorrenti e la consapevolezza di poter adempiere agli impegni assunti; diligenza confermata dal regolare adempimento al pagamento delle rate del mutuo ipotecario per ben otto anni e ugualmente per il prestito Compass; Tali elementi inducono la sottoscritta ad affermare ai sensi dell'art. 12 bis comma 3 della L. 3 del 2012 che i ricorrenti non hanno assunto obbligazioni senza la piena consapevolezza di poterle adempiere”*;

- c) L'analisi circa l'evidente situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, nei termini qualificati dall'art. 6 della L. 3/2012, ovvero sia quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva difficoltà ad adempierle regolarmente. Come rilevato dal professionista incaricato ex art. 15 comma 9 *“dalla ricostruzione dei fatti, della situazione reddituale e della situazione debitoria dei ricorrenti si evidenzia che gli attuali introiti della famiglia non sono sufficienti a far fronte a tutti gli impegni presi. Detratte dal reddito del nucleo familiare le spese necessarie per far fronte alle rate del mutuo, del finanziamento, per i rimborsi rateali delle carte di credito, non residua ai ricorrenti il minimo vitale necessario per una esistenza libera e dignitosa. In considerazione dei dati riportati risulta evidente la oggettiva impossibilità dei ricorrenti ad onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificate insussistenza capacità reddituale”*;



- d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- e) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi ed incerti di vendita dei beni immobili di proprietà della famiglia (immobili su cui grava l'ipoteca a garanzia del mutuo contratto con Banca Popolare di Ancona, divenuta poi UBI Banca, valutati complessivamente in € 73.418,00) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare non consentirebbe l'estinzione totale della massa passiva.

Il professionista incaricato evidenzia, altresì, come la somma offerta dai ricorrenti a rimborso del credito ipotecario è pienamente rispondente ai requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 372012, essendo assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione (il prezzo di mercato dei beni ipotecati è infatti pari ad € 73.418,00 – come da stima allegata - mentre il piano garantisce la corresponsione in favore della banca del maggiore importo pari ad € 86.310,00). Analogamente, il piano consente:

- di soddisfare i creditori chirografari per una quota pari al 30% mentre in caso di liquidazione essi finirebbero col rimanere totalmente insoddisfatti;
  - di adempiere al debito nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione corrispondendo integralmente quanto dovuto a titolo di imposta e falcidiando solamente la parte relativa ad interessi e somme aggiuntive;
- g) Attestazione finale, ai sensi dell'art. 9 Legge 3/2012, della fattibilità della proposta di piano, da ritenere fondatamente attendibile e concretamente attuabile.

Dopo la fissazione dell'udienza, l'avv. Moffa ha provveduto alla notifica della proposta di piano, della relazione dell'occ e del provvedimento di fissazione dell'udienza a tutti i creditori dei ricorrenti nonché agli enti fiscali.

All'esito dei riscontri e delle precisazioni di credito ricevute da taluni creditori (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossioni, Comune di Ripalimosani), l'occ ha prontamente depositato una relazione integrativa contenente:

- Riconoscimento dell'ulteriore debito di € 444,42 nei confronti di Agenzia delle Entrate, da corrispondere in un'unica soluzione (sommandola alla rata n. 15, eccezionalmente di importo pari ad € 968,52);



- Riconoscimento dell'ulteriore debito di € 62,00 nei confronti del Comune di Ripalimosani (TARI maturata nell'anno 2017), da corrispondere entro la scadenza del 30/4/2018, come richiesto dallo stesso Ente creditore.

Mentre i creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – Riscossioni e Comune di Ripalimosani precisavano il proprio credito senza tuttavia contestare il contenuto o la convenienza del piano proposto dai ricorrenti, il creditore Compass Banca s.p.a. ha fatto pervenire all'occ delle osservazioni contestando, in particolare, la mancanza del requisito della meritevolezza e della diligenza dei debitori nonché la colpa di questi ultimi nell'assunzione delle obbligazioni.

L'occ nella propria relazione integrativa ha contestato i rilievi mossi dalla Compass rilevando come:

- Nessuna incauta valutazione delle proprie risorse può essere contestata ai ricorrenti, dal momento che il mutuo ipotecario è stato concesso quando il [REDACTED] godeva già della pensione di invalidità e percepiva un reddito di lavoro dipendente pressochè stabile;
- Il prestito personale è stato erogato proprio dalla Compass in un momento in cui l'esposizione debitoria del [REDACTED] era già fortemente gravata dal mutuo contratto con la UBI Banca e la sua situazione reddituale compromessa dalla perdita del lavoro, circostanze, queste ultime, che non potevano non essere note al creditore il quale ha certamente effettuato le dovute verifiche in punto di affidabilità e solvibilità (sulla scorta delle verifiche preliminari imposte dall'art. 124 bis TUB);
- La meritevolezza e la diligenza dei coniugi [REDACTED] appare evidente dalla circostanza che gli stessi hanno adempiuto regolarmente agli impegni assunti, nonostante le difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro da parte del [REDACTED] dal 2009 fino al 2017;
- Nessuna altra soluzione di natura liquidatoria consentirebbe la soddisfazione del credito di Compass, di natura chirografaria, in misura superiore alla prevista soglia del 30%, dal momento che il ricavato della vendita dei beni gravati da ipoteca non sarebbe nemmeno sufficiente a soddisfare i creditori in favore dei quali è costituita ipoteca;

All'udienza dell'11/7/2018 i ricorrenti hanno depositato la proposta di piano aggiornata alle precisazioni di credito di cui sopra unitamente alla ricevuta di pagamento relativa al debito TARI (Comune di Ripalimosani) ed hanno concluso riportandosi alle memorie depositate telematicamente, chiedendo, in particolare, *“l'omologa del piano del consumatore proposto, ai sensi della legge n. 3 del 2012, nei termini richiesti dagli istanti, i cui requisiti sono stati verificati ed attestati dall'OCC nella propria relazione particolareggiata, con la conseguente sospensione del pagamento dei debiti e delle azioni esecutive e, comunque, con tutte le conseguenze di legge”*.



2. Il piano proposto da [REDACTED] può essere omologato.

Va innanzitutto rilevato come, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come i ricorrenti:

- siano qualificabili alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;

- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte (per € 212.884,79) ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile (totale attività - valore dato dalla somma dei beni mobili ed immobili - per un ammontare pari ad € 74.418,00);

- non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (il reddito negli ultimi 5 anni si è drasticamente ridotto per cause a loro non imputabili; l'assunzione di obbligazioni è antecedente a questo periodo di decremento reddituale; sussisteva la capacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraevano);

- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'occ.

In ossequio a quanto statuito dall'art. 12 bis comma III, il giudice, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente



determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'occ, si ritiene di poter escludere che i ricorrenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Ed invero, i ricorrenti non hanno subito protesti, non sono stati sottoposti a procedure esecutive né hanno compiuto atti di dismissione patrimoniale. Analogamente, non sono emersi elementi che facciano ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Il creditore Compass s.p.a. ha contestato la convenienza del piano, deducendo che il sovraindebitamento dei ricorrenti sia da ritenersi colposo e che sussista assenza di meritevolezza del ricorso alla procedura ex Legge 3/2012.

Le eccezioni proposte in punto di assenza di meritevolezza si reputano infondate, dovendosi escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'occ, che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Quanto sopra emerge dal tenore di vista modesto dei ricorrenti, dalla comunicazione della Centrale Rischi che risulta priva di criticità, ma soprattutto dalla circostanza che i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia, che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali, rappresentati soprattutto dall'imprevedibile licenziamento del [REDACTED] con conseguente perdita di una stabile fonte di reddito.

Come affermato dalla giurisprudenza di merito intervenuta di recente in proposito *“pur in presenza di una contestazione, mossa da una banca, relativamente alla mancanza del requisito della meritevolezza, a motivo dell'essersi il proponente di un piano del consumatore, ad avviso di quell'istituto, colpevolmente esposto nei suoi confronti e nei confronti di altri istituti bancari, il Giudice, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 e verificata l'assenza, ai sensi dell'art. 12 bis n.1 di detta legge, di atti di frode, può, in considerazione della posizione di contraente debole del debitore, omologare il piano del consumatore laddove risulti, anche alla luce della relazione dell' Organismo di Composizione della Crisi, che lo stesso ha, contrariamente a quanto obiettato, assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva, tenuto conto dell'entità del reddito familiare disponibile, di poterli adempiere e che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie imprevedibile di*



*eventi sopravvenuti. Non osta alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma dovuta al professionista incaricato quale O.C.C, vista la natura pattizia della previsione e tenuto conto che l'operato dello stesso è risultato evidentemente strumentale all'omologazione del piano del consumatore"* (Tribunale di Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione, 11 gennaio 2018).

Inoltre la contestazione circa la convenienza del piano da parte di uno dei creditori non preclude l'omologa del piano, ai sensi dell'art. 12 bis comma 4, laddove il giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, milita in favore dell'omologa non solo la circostanza che i debitori, contrariamente a quanto obiettato dal creditore Compass, abbiano assunto i propri debiti nella ragionevole prospettiva di poterli adempiere - tenuto conto dell'entità del reddito familiare disponibile al momento della loro assunzione e che la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria è stata causata da una serie imprevedibile di eventi sopravvenuti - ma anche che, come attestato dall'occ, il ceto creditorio risulta soddisfatto dall'esecuzione del piano proposto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione ad un tenore di vita accettabile. Si consideri, al riguardo, che la soglia di povertà assoluta, intesa quale valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica ed alla tipologia del comune di residenza è pari, secondo l'Istat, nell'anno 2017, ad € 976,48 mensili per un nucleo familiare avente caratteristiche analoghe a quello dei ricorrenti e che la somma riservata nel piano al soddisfacimento delle esigenze strettamente essenziali dei ricorrenti è inferiore al predetto importo.

Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, pari a nn. 190 rate, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione del fatto che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel 2039. Pur ribadendosi l'estendibilità in via analogica, per quanto compatibile, della disciplina dei concordati preventivi alla materia del sovraindebitamento, deve osservarsi che - se la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non può, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto - resta ferma la possibilità per il giudice di valutare





l'accoglibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., ex multis, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di *Santa Maria Capua Vetere* 14.02.2017; Tribunale di Napoli *ordinanza* 14.11.2017).

**PQM**

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

**OMOLOGA**

il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

Dispone che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Campobasso, 13 agosto 2018

Il Giudice  
Dott.ssa Rosa Napolitano

